

Assemblea del 20/01/2023

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 15,30, presso la sede della "Associazione PINNACOLI – Promozione e Turismo di Alberobello – A.P.S." – codice fiscale 91134740728 - in Alberobello (BA) Viale Sette Liberatori della Selva, n.4/B, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica statuto sociale dell'associazione in seguito a quanto richiesto dalla Regione Puglia Dipartimento Welfare, Servizio Runts Regione Puglia – prot. 19/01/2023/0001238 del 19/01/2023 per adeguamento statuto sociale al D.Lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore: Delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti

per il Consiglio Direttivo i Sigg.:

- 1) MICCOLIS Francesco, Presidente del Consiglio Direttivo;
- 2) SISTO Claudio, Vicepresidente e Segretario del Consiglio Direttivo;
- 3) MICCOLIS Gianpaolo, Tesoriere dell'Associazione
- 4) COLELLA Gianfranco, Consigliere del Consiglio Direttivo;
- 5) PALASCIANO Giuseppe Domenico, Consigliere del Consiglio Direttivo;

Sono presenti n. 20 soci su n. 53 soci che compongono la compagine sociale.

Constatata la validità della seduta, il Presidente, chiama a fungere da segretario il sig. SISTO Claudio.

In merito a quanto al primo ed unico punto all'ordine del giorno il Presidente informa i signori soci che la Regione Puglia – con comunicazione del 19/01/2023 - ha richiesto l'integrazione con modifiche dello Statuto in quanto non risulterebbe conforme a talune previsioni del D.lgs. 117/2017; il tutto al fine di poter definire il procedimento di iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

Poiché l'iscrizione dell'Associazione nel Registro appare necessario per il prosieguo delle finalità e degli scopi dell'associazione, propone di recepire le osservazioni avanzate dalla Regione e per l'effetto adeguare lo statuto sociale alle richieste predette.

In particolare, la Regione Puglia rileva le seguenti motivazioni ostative all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione APS:

- *Nello statuto manca del tutto l'acronimo di APS (Associazione di Promozione Sociale), in quanto trattasi di requisito obbligatorio da inserire nella denominazione dell'ente ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 117/2017 e in conformità alla nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 06.02.2019 n. 1309 <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Nota-n-1309-del-06022019-discriminazioni-ammissione-associati.pdf>;*
- *Non son state indicate le Attività di Interesse Generale di cui all'art. 5 del Dlgs 117/2017, le quali non possono essere desumibili dal mero richiamo normativo ma vanno espressamente individuate e trascritte in statuto, tenuto conto che è necessario risultino conformi alla mission associativa.*

Il Presidente esaurita la relazione che impone il recepimento e il superamento delle motivazioni ostative evidenziate dalla Regione Puglia, sottopone all'assemblea la proposta di modifiche dello statuto limitatamente a quanto richiesto dalla stessa Regione, ma comunque dando lettura dello statuto sociale nel testo così come proposto.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore) e successivamente di inviare il tutto alla Regione Puglia, così come precisato nella nota innanzi precisata.

Esaurito l'unico argomento all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto di intervenire, la seduta è tolta alle ore 17,10 minuti previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Claudio SISTO



IL PRESIDENTE

Francesco MICCOLIS



STATUTO

Associazione PINNACOLI Promozione e Turismo di Alberobello - APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione PINNACOLI - Promozione e Turismo di Alberobello - APS", da ora in avanti denominata "associazione" e/o anche brevemente **ASS. PINNACOLI - APS**, con sede legale nel Comune di Alberobello (Bari) e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria purché avvenga esclusivamente in Italia. Esso può avvenire su delibera del Consiglio Direttivo, ma con obbligo di darne comunicazione ai soci e agli uffici competenti.

L' **"Associazione PINNACOLI - Promozione e Turismo di Alberobello - APS"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- g) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) svolgere fattiva opera di promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico, enogastronomico e dell'artigianato del territorio con assunzione di iniziative ed eventi-manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse socio culturali e turistiche, le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico monumentale ed ambientale del territorio in cui opera, promuovendo ed attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti Pubblici e Privati.

- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, visite guidate, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, manifestazioni enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti ad Alberobello e la qualità della vita dei residenti;
- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'Informazione previsti dalla Legge vigente in materia;
- h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero).

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

In nessun modo l'associazione potrà intraprendere finalità politiche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, purché conformi ai criteri e nei limiti definiti e/o che saranno definiti dall'apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso l'organizzazione di eventi, lotterie, cene sociali e/o altri eventi equipollenti, - ovvero attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati ordinari)

Il *numero* degli associati ordinari è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda presentata da parte di persone giuridiche e/o da parte di altri soggetti diversi dalle persone fisiche, alla documentazione suddetta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto, vigente alla data della domanda;
- Copia del certificato di vigenza nel Registro delle Imprese del richiedente;
- La persona o le persone designate a rappresentarla nell'Associazione, che potrà essere sostituito in qualsiasi momento con preventiva comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo.

La domanda dovrà riportare in calce la sottoscrizione di due soci, i quali ne cureranno, altresì, la relativa presentazione al consiglio direttivo.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Per tale principio non sono ammessi Soci temporanei.

ART. 3-bis (Associati speciali)

Oltre ai soci ordinari, potranno essere ammessi soci sostenitori, benemeriti e onorari.

I soci sostenitori e benemeriti, sono le persone fisiche e le persone giuridiche che, ai fini del conseguimento degli scopi dell'Associazione, assumono un impegno finanziario continuativo di particolare rilevanza. I limiti minimi dell'impegno per entrambe le categorie di tali soci sono fissati dal Consiglio di Direttivo.

I soci onorari sono persone che si sono contraddistinte per particolari meriti scientifici, culturali e artistici. Sono individuati dal Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento delle quote associative. Partecipano all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati ordinari)

Gli associati ordinari hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati ordinari hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato, sia ordinario che speciale, si perde per *morte, recesso, decadenza* o *esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e quando commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

In caso di morosità dell'associato nel versamento delle quote associative annuali oltre il termine stabilito dal consiglio direttivo, quest'ultimo potrà adottare il provvedimento della *decadenza*.

Sia per la decadenza che per l'esclusione se non vi provvede il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'Assemblea degli associati con votazione segreta e sempre dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Sia il provvedimento di *decadenza* che di *esclusione* dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, devono essere verbalizzate in apposito registro, vidimato a norma di legge.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che ai sensi del presente statuto ne hanno diritto.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora per la prima e l'eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- stabilisce le *quote sociali annuali*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *decadenza ed esclusione degli associati (ove non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo a norma dell'art.5)*;
- delibera sulle *modificazioni dello Statuto*;
- delibera sul *trasferimento della sede legale in altro Comune*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, qualora non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina dei componenti del consiglio direttivo;
- nominare un Tesoriere, da scegliersi fra i propri membri, stabilendo i relativi compiti;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare sull'eventuale trasferimento dell'indirizzo della sede legale, purché nel medesimo Comune ove ha sede l'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Vicepresidente e, con le medesime modalità, può nominare anche un secondo Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del II Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Qualora non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina dei componenti il consiglio direttivo, il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il *Presidente* e ove lo creda opportuno il *vice - presidente*.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente e/o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - bis (Tesoriere)

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, su proposta del Presidente. Il Tesoriere è incaricato della custodia dei fondi e del Patrimonio dell'Associazione e sovrintende alla gestione finanziaria. Redige ogni anno la relazione finanziaria da allegarsi al bilancio. Predisporre e sottoscrive gli ordini di pagamento. Per tali compiti, il Consiglio Direttivo può munire il Tesoriere dei necessari poteri di rappresentanza legale verso i terzi assumendo apposita delibera al riguardo.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ricorrendone i presupposti (attualmente se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui), l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre, sempre se ne ricorreranno i presupposti (attualmente se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui), l'associazione deve altresì redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri, bollati e vidimati a norma di legge:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le modalità e termini stabiliti con apposito regolamento dall'assemblea degli associati con le maggioranze stabilite al comma 9 dell'art. 7 del presente statuto.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni che saranno stabilite dall'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

MICCOLIS Francesco

SISTO Claudio

Agenzia
Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato al n. 576 serie 3
26 GEN 2023

ESENTE

L'Incaricato (*)
Gilda CUTRIGNELLI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

